MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI

Art. 7

Disposizioni fiscali

Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonche' i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonche' dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 13 maggio 2001, non più in vigore dal 26 novembre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
Estremi	Legge 4 aprile 2001, n. 154
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-contro-la-violenza-nelle-relazioni-familiari/art-7-disposizioni-fiscali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it